



CITTA' DI FERMO

Regolamento della Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze della Citta' di Fermo

(Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.5 del 02/03/2015)

**REGOLAMENTO
CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CITTÀ DI FERMO**

SOMMARIO

- Art.1 - Istituzione**
- Art.2 – Obiettivi e finalità**
- Art.3 – Durata**
- Art.4 – Composizione della Consulta**
- Art.5 – Soggetti mediatori**
- Art. 6 - Elezioni e designazioni**
- Art.7 - Nomina**
- Art.8 - Insediamento**
- Art.9 - Presidente**
- Art.10 - Segretario**
- Art.11 - Convocazione della Consulta**
- Art.12 - Sedute**
- Art.13 - Modalità di votazione**
- Art.14 - Compiti**
- Art.15 - Facoltà della consulta**
- Art.16 - Le Assemblee pubbliche**
- Art.17 – Supporto organizzativo**
- Art. 18 - Entrata in vigore**
- Art.19 – Rinvio**

Art. 1 – Istituzione

Il comune di Fermo istituisce, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto comunale, la "Consulta dei ragazzi e delle ragazze della città di Fermo", al fine di costituire un organismo di rappresentanza e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, di età compresa tra i dieci ed i diciotto anni, e di promuovere rapporti diretti tra loro e le Istituzioni cittadine.

La Consulta è da intendersi quale strumento formativo di supporto alle Scuole nell'educazione civica ed in particolare nella promozione di una partecipazione attiva e consapevole delle ragazze e dei ragazzi alla comunità in cui vivono. In tal senso le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia, sono parte attiva e fondamentale per lo strumento medesimo.

La Consulta rappresenta i ragazzi e le ragazze di tutte le Scuole Primarie e Secondarie della città di Fermo.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

La "Consulta dei ragazzi e delle ragazze della città di Fermo", nel rispetto della Costituzione, persegue le seguenti finalità:

- promuovere la conoscenza delle problematiche giovanili nella città e della città;
- favorire la più ampia e diretta partecipazione dei giovani-cittadini alle scelte riguardanti la vita e lo sviluppo dell'intera comunità comunale;
- far vivere ai ragazzi e alle ragazze una concreta esperienza di democrazia reale e sostanziale;
- promuovere una coscienza civica;
- favorire la partecipazione, l'impegno ed il coinvolgimento dei più giovani rispetto alle principali scelte che incidono sulla vita di tutti e della città in ogni campo, dando loro l'opportunità di esprimere le proprie opinioni, confrontare le proprie idee con quelle dei coetanei, partecipare alla vita della comunità;
- realizzare e concretizzare l'obiettivo di formazione alla cittadinanza attiva e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- coinvolgere direttamente le scuole del territorio nella creazione e nello sviluppo della "Consulta delle ragazze e dei ragazzi";
- aprire le istituzioni locali al dialogo con il mondo dei più giovani;
- dotare l'Amministrazione comunale di un organo consultivo, che possa offrire osservazioni, proposte e spunti per la costruzione della città del futuro.

Art. 3 – Durata

La "Consulta dei ragazzi e delle ragazze della città di Fermo" è nominata dal Sindaco e dura in carica 1 anno scolastico, come dettagliato nei successivi artt. 5 e 6.

Essa è rinnovata parzialmente, in caso di dimissioni di uno o più componenti, con subentro al cessante del primo dei non eletti o tramite ripetizione delle elezioni.

Art.4 - Composizione della Consulta

Le Scuole Primarie e Secondarie della città di Fermo sono rappresentate in seno alla Consulta da una ragazza e da un ragazzo, scelti nella Scuola stessa attraverso una votazione.

Sono membri elettivi dell'Assemblea della Consulta:

- n. 2 rappresentanti, uno di sesso femminile e uno di sesso maschile, scelti tra

le classi 4^e e 5^e di ogni plesso di scuola primaria di ogni Istituto Scolastico Comprensivo;

- n. 2 rappresentanti, uno di sesso femminile e uno di sesso maschile, per ogni plesso di scuola secondaria di ogni Istituto Scolastico Comprensivo;
- n. 2 rappresentanti, uno di sesso femminile e uno di sesso maschile, per ogni Istituto di Scuola Secondaria di secondo grado.

Art. 5 – Soggetti mediatori

Alle riunioni della Consulta, partecipano, senza diritto al voto e con funzione di “mediatori”, i referenti di ogni Istituto Scolastico e dell’Amministrazione Comunale, precisamente:

- n. 1 tutor per ogni Istituto Scolastico, scelto tra il corpo docente o tra soggetti esterni alla Scuola, purché in possesso di comprovata esperienza nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza, i quali garantiscono il raccordo tra la Consulta, la Scuola e l’Amministrazione comunale (11 totali).
- n. 1 dipendente comunale, con comprovata esperienza nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza, che garantirà il raccordo tra la Consulta, la Scuola e l’Amministrazione comunale.

Possono partecipare alle assemblee della Consulta, senza diritto di voto, gli Assessori, il Presidente del Consiglio comunale ed i Consiglieri comunali.

Art. 6 - Elezioni e designazioni dei membri della Consulta

“Le elezioni dei membri della Consulta si svolgono in ogni anno scolastico. Entro il 30 ottobre di ogni anno la competente autorità scolastica convoca le assemblee delle classi coinvolte, come dettagliate al precedente art. 4.

Nelle assemblee di classe vengono liberamente presentate le candidature ed illustrati gli eventuali programmi. Si procede quindi alla votazione per l’elezione dei membri della “Consulta dei ragazzi e delle ragazze della città di Fermo”.

Le funzioni di vigilanza sulla regolarità e imparzialità delle votazioni sono assicurate dal personale docente presente al momento dello svolgimento delle assemblee scolastiche.

In seguito allo spoglio delle schede, ogni IS presenta al Sindaco di Fermo entro 10 giorni l’elenco dei designati, per ordine di preferenza, affinché possa procedere alla nomina di cui al successivo art. 7.

I membri in carica sono rieleggibili per un massimo di n. 3 mandati”.

Art.7 – Nomina

Annualmente, entro 10 giorni dal ricevimento dell’elenco degli alunni designati da parte degli Istituti scolastici, il Sindaco, dopo aver preso visione dei risultati elettorali, nomina, con proprio atto, i membri della “Consulta dei ragazzi e delle ragazze della città di Fermo”.

Art. 8 - Insediamento

Entro 15 giorni dalla nomina dei membri della “Consulta”, il Sindaco di Fermo convoca la prima seduta della “Consulta dei ragazzi e delle ragazze della città di Fermo”.

Nella seduta di insediamento dovranno essere eletti il Presidente della Consulta, che assume immediatamente la presidenza dell’assemblea, un vice Presidente ed i membri del Comitato Operativo. Tale Comitato Operativo è delegato alla

predisposizione degli atti necessari all'attività della Consulta ed alla loro esecuzione ed è composto da un rappresentante di ogni Istituto Scolastico Comprensivo e da un rappresentante di ogni Scuola secondaria di secondo grado.

I membri resteranno in carica per l'intero anno e potranno essere rieletti per un massimo di 3 mandati.

Le funzioni di segreteria nel corso delle assemblee della Consulta sono svolte dal dipendente designato dal comune di cui al precedente art. 5 o, in caso di assenza, dal suo sostituto.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente della "Consulta dei ragazzi e delle ragazze" ha il compito di:

- rappresentare la Consulta;
- firmare i verbali e le comunicazioni;
- convocare e presiedere la Consulta e le Assemblee pubbliche;
- predisporre l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- garantire il corretto svolgimento delle sedute della Consulta ed il rispetto delle regole;
- riferire al Sindaco circa la situazione della Consulta e le sue esigenze;
- partecipare, se invitato, alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o di altra assemblea convocata dal comune, per riferire sui problemi della popolazione giovanile.

Art. 10 - Segretario

Il segretario della Consulta ha il compito di:

- predisporre la lettera di convocazione ordinaria e straordinaria della Consulta, in base all'Ordine del Giorno stilato dal Presidente;
- registrare le presenze e le assenze dei componenti;
- stilare il verbale di ogni seduta dell'Assemblea e/o del Comitato Operativo, che verrà approvato nella riunione successiva, e che sarà firmato rispettivamente dal Presidente e dallo stesso segretario;
- trasmettere copia dei verbali al Sindaco ed ai Dirigenti Scolastici.

Art. 11 - Convocazione della Consulta

La Consulta si riunisce, ordinariamente, almeno due volte l'anno. La prima seduta è convocata entro 30 giorni dalla nomina dei membri della "Consulta".

La Consulta potrà riunirsi, in via straordinaria, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

La consulta è convocata dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

E' facoltà del Sindaco convocare la consulta per l'esame di problemi particolari.

La convocazione è fatta preferibilmente via mail, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei modi che la consulta stessa riterrà opportuni.

Della convocazione verrà data comunicazione al Sindaco e adeguata informazione alla cittadinanza.

La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente, ciascun membro della Consulta può comunque farvi inserire proprie proposte.

La Consulta si riunisce su spazi messi a disposizione dal comune di Fermo o dagli Istituti Comprensivi.

Art. 12 – Sedute

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero legale, si dovrà quindi ricorrere ad una nuova convocazione.

I componenti della Consulta, assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive, decadono dalla carica e verranno sostituiti dai primi dei non eletti delle classi rappresentate. In mancanza di sostituti si procederà a nuove elezioni nelle classi di riferimento.

Nessun atto della Consulta può essere adottato se non con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutti i componenti della Consulta esercitano il loro incarico senza retribuzione, né alcun tipo di rimborso.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche e si svolgono, ordinariamente, in orario extrascolastico. Pertanto, è responsabilità dei genitori l'accompagnamento dei figli alle riunioni ed alle attività della Consulta medesima, nelle sedi individuate.

Art. 13 – Modalità di votazione

Le votazioni in seno alla Consulta vengono effettuate, ordinariamente, attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano. Per votazioni di particolare delicatezza la Consulta, a maggioranza, può decidere diverse modalità di voto.

Art. 14 – Funzioni e compiti della Consulta

La Consulta ha le seguenti funzioni:

- propositiva, in relazione alle esigenze del mondo giovanile nei confronti dell'Amministrazione comunale e delle Istituzioni scolastiche;
- progettuale, a favore della realtà giovanile;
- consultiva, su provvedimenti e/o scelte dell'Amministrazione comunale o delle Istituzioni scolastiche, che coinvolgono direttamente il mondo giovanile;

La funzione consultiva si svolge su proposte orientative, informazioni e documenti forniti, preferibilmente via mail ed in formato digitale, dall'Amministrazione Comunale. La Consulta fornisce le proprie valutazioni, che dovranno essere opportunamente verbalizzate, entro 15 giorni dall'invio della documentazione, salvo diverso accordo. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale e gli Istituti Scolastici potranno prescindere dalla acquisizione del parere.

I pareri espressi dalla Consulta saranno citati negli atti deliberativi o nelle determinazioni assunti dal comune o dagli Istituti Scolastici.

La Consulta, in particolare, ha il compito di:

- esprimere proposte ed elaborare progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili della città;
- valutare l'attuazione dei programmi e delle scelte che coinvolgono i ragazzi e le ragazze della città;
- elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze;
- raccogliere e diffondere materiale ed informazioni per perseguire i propri scopi;
- svolgere attività di indagine sulla condizione giovanile nel territorio comunale.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con il Sindaco, affinché le proposte elaborate trovino l'effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi interessati.

Art. 15 – Facoltà della Consulta

La Consulta può compiere autonomamente i seguenti atti:

- convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la popolazione giovanile;
- presentare comunicazioni al Consiglio Comunale e chiedere di prendervi parte per riferire su determinati problemi riguardanti i giovani.

La Consulta può, inoltre, proporre all'Amministrazione Comunale di presentare petizioni e proposte a qualsiasi Ente.

La Consulta può inoltre chiedere di servirsi dei mezzi d'informazione a disposizione del comune per pubblicizzare proprie proposte, osservazioni, documenti. A tale scopo il comune di Fermo può riservare uno spazio del proprio sito web istituzionale.

Art. 16 – Le assemblee pubbliche

La Consulta, attraverso la convocazione di apposite assemblee con i coetanei, da tenersi nelle sedi scolastiche durante l'orario di lezione, riferisce almeno due volte all'anno sulla propria attività e discute i problemi della popolazione giovanile, per recepirne le esigenze e ottenere pareri in merito.

La Consulta definisce inoltre autonomamente rapporti con l'intera popolazione per attuare il coinvolgimento di tutti i cittadini.

Art.17 – Supporto organizzativo

Il Comune di Fermo oltre alla individuazione di un mediatore, come previsto all'art. 5, provvede a fornire alla Consulta opportuno supporto organizzativo, garantendo gli strumenti ed i materiali necessari allo svolgimento delle elezioni ed al suo ordinario funzionamento.

Art.18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2014/2015.

Art.19 – Rinvio

Ogni altra decisione e norma di funzionamento è rinviata alla Consulta stessa.

L'istituzione della Consulta è da intendersi sperimentale e da sottoporsi a verifica al termine del primo biennio. Anche successivamente a tale scadenza, il presente regolamento sarà comunque sottoposto a verifiche periodiche da effettuarsi ogni due anni.